Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — **Roma - Venerdì, 27 maggio 1927 - Anno V** — **Numero 122**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aosta: *Libreria sorelle De Giorgis.* — Aquila: *F. Agnelli.* — **Arezzo:** *A. Pellegrini.* — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Internazionale dell'Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli; Messaggerie Italiane.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Brindisi: *Ditta Luigi Carlucci.* — Cagliari: *Libreria Internazionale* (Lias); *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Carrara: *Libreria Baini.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta, Società Editrice Internazionale.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini*: via Panzani, 26 e via degli Alfani, 57. — Fiume: *« Dante Alighieri » di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Internazionale Treves dell'Anonima Libraria Italiana, Società Editrice Internazionale,* via Petrarca, 22; *Messaggerie Italiane.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Matera: *Riccardi Francesco.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara; Giacomo d'Anna.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; G. Pirola; A. Vallardi; Messaggerie Italiane.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio; Messaggerie Italiane.* — Novara: *R. Guaglio.* — Nuoro: *Ditta Malgaroli Giulio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pistoia: *Ditta Alberto Pacinotti.* — Pola: *E. Schmidt.* — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Rieti: *A. Tommassetti.* — Roma: *Anonima Libraria Italiana; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi; A. Signorelli; Ditta De Agostini; Messaggerie Italiane.* — Rovigo: *G. Marin.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Savona: *P. Lodola.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Poligrafico Alterocca.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Fratelli Treves dell'A.L.I.; Messaggerie Italiane.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Udine: *P. Miani e C.* — Varese: *Mai e Malnati.* — Vercelli: *B. Cornale.* — Venezia: *Libreria Sormani (già Fuga G.).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. de Schonfeld.* — Bengasi: *Libreria F. Russo.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Asmara: *A. e F. Cicero.* — All'Estero presso gli Uffici viaggi e turismo dell'E.N.I.T., a Parigi anche presso la *Libreria Italiana*, Rue du 4 septembre.

N.B. — Nelle provincie dove non c'è rappresentante è incaricata del servizio di vendita delle pubblicazioni ufficiali la Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

BANDI DI CONCORSO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1068.**

LEGGE 19 maggio 1927, n. 776.

Conversione in legge, con aggiunta, del R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2295, recante provvedimenti per l'impiego dell'alcool come carburante.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2295, recante provvedimenti per l'impiego dell'alcool come carburante, aggiungendo, in fine dell'art. 1, il seguente comma:

« *g*) di disporre che il maggior quantitativo di alcool venga assegnato a quei fabbricanti di carburante il cui prodotto sia composto di elementi di produzione e fabbricazione nazionale ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI — GIURIATI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1069.**

LEGGE 19 maggio 1927, n. 775.

Conversione in legge del R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 71, relativo al contributo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale fascista di cultura in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 71, relativo al contributo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale fascista di cultura in Roma.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1070.**

LEGGE 19 maggio 1927, n. 778.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 4 novembre 1926, n. 1917, che regola la condizione degli ufficiali di complemento ammessi al corso superiore tecnico d'artiglieria in base alla facoltà concessa coi Regi decreti-legge 15 ottobre e 16 novembre 1925, nn. 1837 e 2182, disciplina nei riguardi dell'avanzamento la posizione dei tenenti generali del ruolo tecnico d'artiglieria, stabilisce le norme per l'avanzamento degli ufficiali che coprono la carica di sottosegretario di Stato, regola la permanenza in posizione ausiliaria degli ufficiali esonerati dal comando mobilitato durante la guerra e stabilisce il numero delle Direzioni d'artiglieria in relazione al nuovo ordinamento del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 4 novembre 1926, n. 1917, che regola la condizione degli ufficiali di complemento ammessi al corso superiore tecnico d'artiglieria in base alla facoltà concessa coi Regi decreti-legge 15 ottobre e 16 novembre 1925, nn. 1837 e 2182, disciplina nei riguardi dell'avanzamento la posizione dei tenenti generali del ruolo tecnico d'artiglieria, stabilisce le norme per l'avanzamento degli ufficiali che coprono la carica di sottosegretario di Stato, regola la permanenza in posizione ausiliaria degli ufficiali esonerati dal comando mobilitato durante la guerra e stabilisce il numero delle Direzioni d'artiglieria in relazione al nuovo ordinamento del Regio esercito, sostituendo all'articolo 4 dello stesso Regio decreto il seguente:

« Art. 4. — Per gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica che ricoprano la carica di ministro o di sottosegretario di Stato presso qualsiasi Amministrazione, il giudizio d'avanzamento è unico ed è devoluto esclusivamente al Capo del Governo. Tale giudizio tiene luogo anche del parere di Commissioni o Consigli speciali prescritto dalla legge.

« Per gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri — di cui ai Regi decreti-legge 4 settembre 1925, n. 1600, e 15 ottobre 1925, n. 1938, rispettivamente per gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina — e per quelli delle categorie del congedo, sempre che ricoprano una delle suindicate cariche, il giudizio predetto può essere pronunziato anche se l'ufficiale non sia compreso nei limiti di anzianità stabiliti per l'avanzamento al grado superiore, purchè egli abbia raggiunta la prima metà del ruolo a cui appartiene, abbia conseguito speciali ricompense in guerra e si sia segnalato per eminenti servizi resi allo Stato.

« In ogni caso la proposta di promozione è fatta con speciale relazione a Sua Maestà il Re dal Capo del Governo ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1071.

LEGGE 19 maggio 1927, n. 777.

Conversione in legge del R. decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096, concernente provvedimenti circa la disciplina di taluni consumi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096, concernente provvedimenti circa la disciplina di taluni consumi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI
GIURIATI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1072.

LEGGE 22 maggio 1927, n. 779.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1593, contenente modificazioni agli articoli 48 e 149 del testo unico sull'ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1593, contenente modificazioni agli articoli 48 e 149 del testo unico sull'ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1073.

REGIO DECRETO 31 marzo 1927, n. 715.

Approvazione del regolamento per i servizi da farsi ad economia e per la liquidazione ed il pagamento delle spese relative del Ministero dell'interno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per detta amministrazione e contabilità;

Considerato che per le disposizioni contenute nei citati Regi decreti si rende necessario un nuovo regolamento per le spese da farsi ad economia in sostituzione di quello approvato con R. decreto 31 gennaio 1871, n. 82;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'annesso regolamento firmato, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Ministro per gli affari dell'interno, e dal Ministro per le finanze, per i servizi da farsi ad economia e per la liquidazione e pagamento delle spese relative del Ministero dell'interno.

Art. 2.

E' abrogato il regolamento approvato con R. decreto 31 gennaio 1871, n. 82.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 260, foglio 113. — FERRETTI.

Regolamento per le spese da farsi ad economia in servizio del Ministero dell'interno.

Art. 1.

Potranno farsi ad economia le spese seguenti nel limite non eccedente le L. 30,000 pei servizi sia dell'Amministrazione centrale dell'interno, sia delle Amministrazioni che ne dipendono, sempre quando le spese stesse non siano di competenza del Provveditorato generale dello Stato:

a) acquisto e riparazione di mobili, stampe, libri, collezioni scientifiche, documenti e arredi;

b) riparazione e manutenzione ai locali, infissi e ad altri manufatti ad uso dell'Amministrazione;

c) riparazione e manutenzione ad autoveicoli, natanti, biciclette e vetture, acquisto del materiale di ricambio;

d) provvista di combustibili, di lubrificanti e di altro materiale di consumo;

e) illuminazione e riscaldamento di locali sia in via ordinaria che straordinaria;

f) trasporti, spedizioni e noli di vetture a trazione meccanica o animale; facchinaggio per il carico e scarico dei materiali;

g) acquisto e riparazione di macchine, strumenti e suppellettili tecniche o scientifiche; provvista di effetti di corredo, di reagenti chimici, di combustibili e di altro materiale ad uso dei laboratori e gabinetti scientifici o d'istruzione, degli uffici e stazioni sanitarie marittime e terrestri;

h) acquisto, manutenzione e pulizia del materiale profilattico, lavatura, stiratura e riordinamento degli effetti letterecci e di casermaggio in dotazione dei magazzini della Sanità;

i) acquisto di generi di cancelleria, di materiale per disegno e per fotografia; stampa e litografia di bollettini speciali, circolari, ecc., che non possono rientrare nelle pubblicazioni assunte dal Provveditorato generale dello Stato;

l) acquisto di medaglie, diplomi e oggetti per premi;

m) spese eventuali di luminarie, di decorazioni ed altre congeneri per solennità e feste nazionali.

Art. 2.

Per i lavori di riparazione o di manutenzione dei locali, di macchine, autoveicoli o di altro materiale, la cui spesa si presume debba eccedere le L. 2000, saranno compilate le relative perizie dai competenti uffici tecnici o richiesti ad idonee ditte i preventivi dei lavori e della spesa occorrente.

Per ciò che concerne i lavori di riparazione dei locali ed edifici ad uso dell'Amministrazione, da eseguirsi ad economia a cura degli uffici del Genio civile, saranno altresì osservate le disposizioni di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1396.

Art. 3.

Le spese di cui ai paragrafi *a*), *b*), *c*), *g*) ed *h*) dell'art. 1, quando superino le L. 2000, dovranno, prima che se ne disponga il pagamento, essere collaudate da persona perita, all'uopo delegata dall'Amministrazione centrale.

La collaudazione non potrà essere fatta dalla stessa persona che ha avuta ingerenza nell'ordinazione, direzione o sorveglianza dei lavori e delle forniture.

Si potrà prescindere dal collaudo anzidetto, ancorchè la fattura superi le L. 2000, quando l'acquisto sia avvenuto a più riprese in relazione ai bisogni immediati dei servizi.

Art. 4.

Le note di lavoro o di forniture non potranno essere pagate se non sono provviste del nulla osta per il pagamento da parte del titolare dell'ufficio o della dichiarazione di collaudo, quando la spesa superi le L. 2000.

Per i nuovi acquisti sarà presentato altresì un atto del consegnatario delle cose mobili, cui le spese riguardano, dal quale risulti di averne egli preso regolare carico nei registri d'inventario.

Art. 5.

I capi degli uffici provinciali potranno ordinare nel limite delle somme messe a loro disposizione con aperture di credito le spese in economia, salvo i casi in cui sia altrimenti stabilito dall'Amministrazione centrale.

In ogni altro caso occorrerà la preventiva autorizzazione ministeriale, sopra proposta motivata del titolare dell'ufficio appoggiata ad un regolare atto estimativo della spesa presunta.

L'atto di autorizzazione ministeriale sarà registrato dalla Ragioneria centrale agli effetti dell'impegno della spesa.

Art. 6.

Qualora durante il servizio si riconoscesse non essere sufficiente la somma stata preventivata ed autorizzata, il funzionario titolare dell'ufficio dovrà presentare al Ministero una perizia suppletiva chiedendo una nuova autorizzazione per la eccedenza.

Ma in nessun caso la spesa complessiva potrà superare il limite massimo stabilito dall'art. 1 del presente regolamento.

Art. 7.

Quando risulti incompatibile con le necessità dei servizi il pagamento diretto a favore dei creditori per spese da farsi in economia, potranno disporsi aperture di credito ai titolari degli uffici provinciali mediante decreto Ministeriale motivato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione 1074.

REGIO DECRETO 14 aprile 1927, n. 720.

Equiparazione dell'Istituto delle sordomute di Mompiano alle scuole pubbliche elementari ed approvazione della relativa convenzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126, con il quale l'obbligo scolastico viene esteso ai fanciulli sordomuti idonei all'istruzione;

Considerato che l'Istituto delle sordomute in Mompiano (Brescia) si trova nelle condizioni di idoneità per l'assolvimento dell'obbligo scolastico;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Istituto delle sordomute di Mompiano (Brescia) è dichiarato idoneo per l'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte dei fanciulli sordomuti e come tale riconosciuto a tutti gli effetti quale pubblica scuola per i medesimi, in base all'annessa convenzione, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e che andrà in vigore alla data del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 260, foglio 118. — FERRETTI.

Convenzione.

Addì 14 ottobre 1926, in Milano, nei locali della sede del Regio provveditorato agli studi, fra i sottoscritti comm. prof. Riccardo Alfredo Truffi, Regio provveditore agli studi della Lombardia, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione secondo l'autorizzazione in data 25 giugno 1926, n. 2831, e la signora Lucia Seneci, direttrice dell'Istituto Canossiano di Mompiano (Brescia) per sordomuti, si è convenuto quanto segue:

1° l'Istituto delle sordomute di Mompiano (Brescia) si obbliga ad impartire l'istruzione elementare a non meno di 60 fanciulle sordomute in età dell'obbligo scolastico;

2° l'Istituto si obbliga ad impartire l'insegnamento secondo le norme vigenti e ad uniformarsi a quanto prescrivono il regolamento e i programmi sull'istruzione dei sordomuti;

3° l'Istituto si obbliga ad impartire l'istruzione alle sordomute mediante personale abilitato ai sensi di legge in numero adeguato alle esigenze scolastiche dell'Istituto stesso. Al detto personale sarà corrisposto lo stipendio minimo legale degli insegnanti elementari. L'Istituto, in corrispondenza dei vantaggi della vita interna che possa accordare al personale insegnante, ha il diritto di rivalersi della spesa corrispondente.

L'Istituto si obbliga inoltre di provvedere alle eventuali supplenze del personale insegnante con personale avventizio assunto in via provvisoria. A questo e al personale assistente, regolarmente assunto in tale qualità, sarà corrisposto dall'Istituto un compenso secondo le risorse dell'Istituto stesso, tenendo per quanto sia possibile nella debita considerazione il trattamento fatto ai maestri elementari e al corrispondente personale assistente dei ruoli statali;

4° il Ministero della pubblica istruzione riconosce l'Istituto suddetto come pubblica scuola per i sordomuti ed affida ad esso a tutti gli effetti l'istruzione e l'educazione dei fanciulli sordomuti in esso accolti;

5° il Ministero della pubblica istruzione allo scopo di aiutare l'Istituto nelle spese di mantenimento per le scuole si obbliga ad un concorso di L. 6000 annue.

La presente convenzione ha la durata di un quinquennio e si intenderà confermata qualora non sia denunciata da una delle due parti almeno sei mesi prima della scadenza.

Resta integra al Ministero la facoltà di denunzia in ogni tempo prevista dall'art. 44 del regolamento;

6° la presente convenzione andrà in vigore alla data del Regio decreto che riconosce come pubbliche le scuole dell'Istituto.

Il presente atto va registrato in carta libera ed esente da tassa nell'interesse dello Stato.

ALFREDO RICCARDO TRUFFI
SENECI LUCIA, *direttrice.*

Registrato a Brescia il 14 dicembre 1926, mod. II, n. 2101, vol. 227. — Il Procuratore superiore: (firma illeggibile).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

Numero di pubblicazione 1075.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 aprile 1927, n. 763.

Limite minimo di età in cui gli ufficiali della Regia aeronautica possono contrarre matrimonio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1911, n. 617;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2842;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 399;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuto urgente e necessario emanare speciali norme circa il matrimonio degli ufficiali appartenenti alla Regia aeronautica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, la marina e l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli ufficiali della Regia aeronautica non possono contrarre matrimonio se non hanno raggiunto l'età di trenta anni.

Coloro che hanno già presentato domanda per il Regio assenso, o la presenteranno entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto, potranno essere ammessi a contrarre matrimonio a norma dell'art. 1 della legge 25 giugno 1911, n. 617.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 260, foglio 152. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1076.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 maggio 1927, n. 773.

Istituzione in Roma di una Scuola superiore di malariologia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta la necessità assoluta ed urgente d'istituire in Roma una Scuola superiore di malariologia;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto coi Ministri per le finanze, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'economia nazionale e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita in Roma una Scuola superiore di malariologia.
Essa ha per fine di promuovere studi ed impartire insegnamenti su tutti i problemi medici della malaria e sul risanamento e sulla coltivazione delle zone palustri.

Art. 2.

La Scuola ha personalità giuridica.
Essa è sottoposta al patronato di un Comitato d'onore presieduto dal Capo del Governo, e del quale possono far parte italiani e stranieri.

Art. 3.

Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo di concerto col Ministro per le finanze, sarà determinata la somma annua da assegnare alla Scuola per il suo funzionamento e quella per il primo impianto.

Art. 4.

Il bilancio preventivo della Scuola è sottoposto dal Ministro per la pubblica istruzione all'approvazione del Capo del Governo.
Il bilancio consuntivo è trasmesso alla Corte dei conti per l'esame amministrativo e la dichiarazione di regolarità.
Un riassunto del bilancio consuntivo è trasmesso al Ministero della pubblica istruzione per conoscenza.

Art. 5.

Il governo della Scuola spetta ad un Consiglio direttivo così composto:
a) il direttore della Scuola, presidente;
b) il vice-direttore della Scuola, vice-presidente;
c) dieci componenti scelti rispettivamente dai Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per le finanze, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'economia nazionale, per le comunicazioni;
d) un rappresentante della Croce Rossa Italiana.
Il Consiglio direttivo è costituito con decreto del Capo del Governo.
I componenti di cui alle lettere *c*) e *d*) durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Art. 6.

Gli uffici di direttore e di vice-direttore della Scuola sono affidati, con decreto del Capo del Governo di concerto col Ministro per la pubblica istruzione, rispettivamente ad un professore appartenente alla Facoltà di medicina e chirurgia della Regia università di Roma e ad un funzionario tecnico di grado non inferiore al 6°, esperto in materia di bonifiche, designato dal Ministro per i lavori pubblici.

Art. 7.

La Scuola potrà assumere a proprio carico il necessario personale amministrativo, assistente, tecnico e di servizio.

Art. 8.

A frequentare la Scuola sono ammessi cittadini italiani e cittadini stranieri.
In essa si distinguono due sezioni, una per la clinica e la profilassi della malaria e una per la bonifica idraulica ed agraria, alle quali rispettivamente presiedono il direttore e il vice-direttore.
Alla prima sezione possono essere ammessi:
a) laureati in medicina e chirurgia;
b) studenti della Facoltà di medicina e chirurgia.
Alla seconda sezione possono essere ammessi:
a) abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere;
b) studenti della Scuola d'ingegneria, nonchè coloro che hanno compiuto gli studi relativi;
c) laureati in agraria;
d) studenti delle scuole superiori di agricoltura.
Potranno inoltre essere ammessi alle singole sezioni altri aspiranti che, a giudizio del Consiglio direttivo, abbiano la preparazione necessaria per seguire utilmente i corsi.

Art. 9.

Con deliberazione del Consiglio direttivo possono essere istituite, entro i limiti di disponibilità del bilancio della Scuola, borse di studio per studenti italiani e stranieri.

Art. 10.

Nella Scuola sono impartiti corsi di lezioni e di esercitazioni, in parte comuni alle due sezioni e in parte propri di ciascuna di esse.

Agli insegnamenti della Scuola si provvede per incarico da retribuirsi sul bilancio della Scuola.

Per il conferimento d'incarichi a professori di istituti di istruzione superiore, si potrà, con autorizzazione del Ministro per la pubblica istruzione, derogare alle disposizioni generali che regolano il conferimento degli incarichi ai professori medesimi.

Presso la Scuola sono inoltre tenuti cicli di conferenze.

Art. 11.

Per il raggiungimento dei suoi fini la Scuola potrà valersi degli istituti della Regia università e della Regia scuola di ingegneria di Roma, nonchè degli stabilimenti dipendenti dai Ministeri interessati.

Art. 12.

Il Consiglio direttivo potrà deliberare visite ed escursioni in zone bonificate o in via di bonifica o in zone infette.

Per tali visite ed escursioni il Ministro per le comunicazioni ha facoltà di accordare le maggiori agevolazioni.

Art. 13.

Le norme per il funzionamento didattico ed amministrativo della Scuola saranno stabilite dal Consiglio direttivo.

Art. 14.

Alla fine dei corsi la Scuola rilascia certificati di frequenza; rilascia inoltre un diploma a coloro che abbiano superato gli esami prescritti.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDELE — GIURIATI — BELLUZZO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 260, foglio 167. — CASATI.

REGIO DECRETO 27 marzo 1927.

Primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Cagliari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'elenco delle acque pubbliche per la provincia di Cagliari approvato con R. decreto 22 gennaio 1922, n. 7037;

Ritenuto che occorrendo provvedere alla radiazione dal detto elenco delle acque inscritte ai nn. 173 e 174 che erroneamente vi furono incluse, trattandosi di acque di natura privata; nonchè alla rettifica della iscrizione di cui al numero 175 dello stesso elenco per la parte riguardante l'ultimo tratto in prossimità alla foce, ed i Comuni toccati od attraversati dal corso d'acqua, in relazione alla sua nuova inalveazione, fu compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici apposito schema di elenco suppletivo di cui si ordinò la pubblicazione con decreto Ministeriale 8 dicembre 1923;

Visto tale schema di elenco suppletivo;

Visti gli atti della istruttoria esperita in base al R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, ed al relativo regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920 sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

Ritenuto che in seguito alla pubblicazione del cennato schema di elenco suppletivo la signora Zelì Sanna vedova Castoldi presentò opposizione in data 28 maggio 1924 chiedendo che venisse modificato il n. 175 dell'elenco medesimo nel senso che il rio Mogoro dovesse avere per limite di demanialità a valle gli stagni di San Giovanni e di Fossaus e non il mare Mediterraneo cui giunge attraverso i suddetti stagni, dei quali l'opponente vanta la privata proprietà;

Considerato in merito alla detta opposizione che gli stagni di Fossaus e di San Giovanni costituiscono delle vere e proprie insenature del mare e vanno pertanto considerati come parte del Demanio marittimo;

Che i titoli di acquisto prodotti dalla opponente signora Sanna se valgono a dimostrare la proprietà delle peschiere che essa possiede nei due suddetti stagni, non forniscono certo la prova della privata proprietà degli stagni stessi sia perchè essi costituiscono Demanio marittimo, sia perchè il diritto di proprietà delle peschiere non può evidentemente estendersi allo specchio d'acqua;

Che, peraltro, la rettifica dell'iscrizione nell'elenco del rio Mogoro, non pregiudica i diritti di pesca che la signora Sanna possa vantare sugli stagni salvo il riconoscimento da parte del competente Ministero;

Considerato che costituendo gli stagni suddetti delle insenature di mare il rio Mogoro che in quelle acque sbocca deve considerarsi come sboccante nel mare;

Considerato che pertanto la suddetta opposizione non merita accoglimento;

Visti i voti 29 aprile 1926, n. 1017, e 1° marzo 1927, numero 629, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visti gli articoli 3 e 4 del decreto Reale 9 ottobre 1919, n. 2161, e 1 e 2 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Respinta l'opposizione della signora Zelì Sanna vedova Castoldi è approvato il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche per la provincia di Cagliari, giusta l'unito esemplare vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente che è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

1° Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Cagliari.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	3	5
173	Canale emissario dello stagno di Sassu	Mediterraneo	Terralba, Marrubio	Tutto il suo corso (E' radiato dall'elenco principale)
174	Stagno Sassu	—	Marrubio	Tutto lo specchio d'acqua (E' radiato dall'elenco principale)
175	Riu di Mogoro o riu Mannu e riu Corongiu o riu Boattari o riu Cangiau	Mediterraneo	Escovedu, Zeppara Simala, Curcuris, Gonnoscodina, Gonnostramatza, Mogoro, Uras, Terralba, San Nicolò Arcidano	Tutto il suo corso (Si rettifica l'ultimo tratto tenendo conto della nuova inalveazione)

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il Ministro per i lavori pubblici:
GIURIATI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 12 maggio 1927.
Autorizzazione della costituzione dell'Associazione nazionale fascista dei medici condotti.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la domanda in data 11 marzo 1927, con la quale si chiede venga autorizzata la costituzione dell'Associazione nazionale fascista dei medici condotti, aderente all'Associazione generale fascista del pubblico impiego;
Visti gli articoli 11 della legge 3 aprile 1926, n. 563, 3 e 92 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;
Visto il precedente decreto 23 febbraio 1927 di autorizzazione dell'Associazione generale fascista del pubblico impiego;
Di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

E' autorizzata la costituzione dell'Associazione nazionale fascista dei medici condotti, aderente all'Associazione generale fascista del pubblico impiego, secondo le norme stabilite dal relativo statuto, il cui testo si intende approvato, e viene pubblicato in allegato al presente decreto.

Roma, addì 12 maggio 1927 - Anno V

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Statuto dell'Associazione nazionale fascista dei medici condotti.

Art. 1.

Fra i medici condotti alle dipendenze dei Comuni od Opere pie, è costituita l'Associazione nazionale fascista dei medici condotti.

L'Associazione nazionale fascista dei medici condotti fa parte dell'Associazione generale fascista del pubblico impiego, Sezione dipendenti da enti locali, autorizzata a norma di legge dal decreto del Capo del Governo 23 febbraio 1927, di cui accoglie integralmente gli statuti, i regolamenti, la disciplina.

Art. 2.

L'Associazione, che ispira la propria azione ai principî fondamentali del Fascismo, si propone còmpiti morali, culturali ed assistenziali.

Art. 3.

Il còmpito morale si esplica promuovendo la formazione nella classe dei medici condotti e nel Paese di una salda coscienza igienico-sanitaria, dalla quale possa conseguire la migliore preparazione ed applicazione delle più feconde provvidenze sanitarie, a beneficio di tutta la Nazione, ed in ispecie alle popolazioni rurali, tra le quali quasi totalmente si svolge la funzione dei medici condotti.

Art. 4.

Il còmpito culturale si attua, promuovendo il rinnovamento della cultura dei medici condotti, mediante corsi speciali accelerati presso ospedali ed università, conferenze e congressi per la trattazione delle più importanti questioni riguardanti l'assistenza igienico-sanitaria, le malattie sociali, gli infortuni dei lavoratori in genere e di quegli agricoli in ispecie.

Art. 5.

L'Associazione, esclusivamente a mezzo degli organismi centrali responsabili, provvede all'esame delle proposte inerenti al trattamento giuridico ed economico dei propri associati, esame che persegue il fine di rendere note alle Amministrazioni con opportune memorie illustrative, le aspirazioni dei medici condotti, caldeggiandone l'accoglimento in armonia con le superiori esigenze della Nazione.

Art. 6.

Il còmpito assistenziale consiste nella creazione di opere di mutualità, di previdenza e di assistenza a favore di medici condotti e delle loro famiglie.

Sarà cura dell'Associazione di istituire uffici legali per la consulenza tecnica riguardante la carriera, il servizio e le pensioni dei medici condotti in rapporto alle leggi ed ai regolamenti dello Stato.

Organismi dirigenti.

Art. 7.

Gli organi dirigenti centrali dell'Associazione sono:

1° il segretario nazionale;

2° il Direttorio nazionale.

Art. 8.

Il segretario nazionale viene nominato dal segretario generale dell'Associazione generale fascista del pubblico impiego, previa autorizzazione del Ministero delle corporazioni, sentito il Ministero dell'interno.

Egli provvede a tutto il funzionamento ed alla disciplina dell'Associazione; la rappresenta; ne dirige gli uffici centrali; esamina col Direttorio i vari problemi interessanti la sua vita ed il suo sviluppo; stabilisce annualmente i contributi, in accordo con gli organi dirigenti dell'Associazione generale fascista del pubblico impiego, dei quali esegue gli ordini emanando tutte le disposizioni del caso.

Art. 9.

Il segretario nazionale nomina un segretario amministrativo ed un cassiere-economo.

Art. 10.

Il Direttorio è nominato dal segretario nazionale, previo nulla osta del segretario generale dell'Associazione generale fascista del pubblico impiego.

Esso si riunisce quante volte il segretario nazionale lo crede opportuno.

Il Direttorio nazionale ha il còmpito di:

a) coadiuvare il segretario nazionale nella esplicazione delle sue funzioni;

b) eseguire le deliberazioni dei Congressi;

c) attuare il programma generale dell'Associazione;

d) assumere in caso di necessità, e salvo ratifica, i poteri del Congresso.

I membri del Direttorio possono essere delegati a funzioni ispettive nel campo dell'Associazione.

Art. 11.

Il Congresso nazionale è composto dei segretari provinciali dell'Associazione. Ad essi è riservato il diritto di voto. Possono parteciparvi tutti gli iscritti. E' convocato ogni due anni dal segretario nazionale.

Sono di sua specifica competenza:

a) l'esame delle direttive generali dell'Associazione;

b) le deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'ordinamento e le funzioni dei servizi di assistenza sanitaria a carico dei Comuni e delle Opere pie per la condotta medica;

c) l'esame dei resoconti morali e finanziari, e la ratifica delle deliberazioni prese di urgenza dal segretario nazionale e dal Direttorio nazionale.

Art. 12.

L'Associazione ha base nazionale e provinciale.

L'Associazione nazionale è composta di sezioni provinciali, queste a loro volta, possono avere delle sottosezioni circondariali. Le sezioni provinciali sono dirette da un segretario, nominato dal segretario nazionale dell'Associazione in accordo con le Segreterie provinciali dell'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego, Sezione dipendenti enti locali, e da un Direttorio eletto dall'assemblea dei soci, e composto al massimo di sette membri.

Le sottosezioni circondariali, ove saranno ritenute necessarie dal Direttorio provinciale, saranno rette da un fiduciario nominato dal Direttorio provinciale, e da un Direttorio circondariale, eletto dall'assemblea circondariale degli iscritti.

Iscrizioni e cariche.

Art. 13.

Possono iscriversi all'Associazione tutti i medici condotti che abbiano dato prova di leale adesione al Regime, e che dichiarino esplicitamente, sul loro onore, di non appartenere ad Associazioni i cui fini siano in contrasto con il Regime fascista.

I medici condotti tesserati dal Partito Nazionale Fascista, hanno l'obbligo di iscriversi all'Associazone.

Art. 14.

Non possono rivestire cariche dell'Associazione i medici condotti non inscritti al Partito Nazionale Fascista e che non siano in effettivo esercizio del servizio di condotta medica. Il Consiglio di amministrazione è composto dal segretario nazionale, che lo presiede, dal segretario amministrativo, dal cassiere-economo, e dal Direttorio nazionale. Le deliberazioni prese, in via d'urgenza, dal segretario nazionale, devono essere ratificate dal Consiglio di amministrazione.

L'amministrazione è vigilata da un Collegio di tre revisori dei conti, nominati dal Congresso nazionale.

Al Collegio dei revisori dei conti sarà sottoposto, per l'approvazione, il bilancio dell'Associazione, nell'anno in cui avrà luogo il Congresso. Tale bilancio, sarà tuttavia sottoposto anche al Congresso, per la ratifica delle deliberazioni del Collegio dei revisori dei conti.

Il bilancio annuale sarà sottoposto per l'approvazione alla Segreteria amministrativa centrale dell'Associazione generale fascista del pubblico impiego.

Tesseramento.

Art. 15.

Al principio di ogni anno la Segreteria nazionale provvederà al tesseramento di tutti i soci, secondo le direttive impartite dall'Associazione generale fascista del pubblico impiego.

Disciplina.

Art. 16.

L'esercizio dei poteri disciplinari avverrà nelle forme che saranno stabilite dal regolamento.

I provvedimenti presi a carico delle Segreterie provinciali, debbono però essere ratificati dalle gerarchie dell'Associazione generale fascista del pubblico impiego.

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1926.

Istituzione di una nuova marca a francobollo da L. 4 per le polveri senza fumo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduti gli articoli 1, 16 e 42 del testo unico di leggi sulle polveri piriche ed altri prodotti esplodenti, 8 luglio 1924;

Veduti i decreti Ministeriali 12 novembre 1924, n. 5702, 5 marzo 1925, n. 1224, e 24 novembre 1925, n. 6806, che specificano le marche-valore da applicare sui pacchetti o recipienti contenenti polveri piriche soggette a imposte di fabbricazione;

Determina:

Art. 1.

La marca tipo a fascetta indicata all'art. 2 del decreto Ministeriale 24 novembre 1925, n. 6866, sarà adoperata fino ad esaurimento della scorta esistente, ma non verrà più riprodotta.

In sua vece è istituita una marca tipo a francobollo delle dimensioni di centimetri 2 e mezzo per 3, colore lacca viola garanza, del valore di L. 4.

Roma, addì 20 dicembre 1926.

Il Ministro: VOLPI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, con nota in data 21 maggio 1927, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza del Senato del Regno il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 19 maggio 1927, n. 750, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 20 maggio 1927, concernente il funzionamento dell'Istituto di liquidazioni.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per la giustizia e gli affari di culto ha presentato alla Camera dei deputati, nella seduta del 25 maggio 1927, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 753, circa la interpretazione dell'art. 22 della legge 25 marzo 1926, n. 453, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'economia nazionale, ha presentato, nella seduta del 19 corrente, al Senato del Regno, il disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge concernente agevolazioni per l'emissione di obbligazioni da parte delle Società per azioni.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a due posti gratuiti nel Reale collegio « Agli Angeli » in Verona.

E' aperto il concorso per il conferimento di n. 2 posti gratuiti in questo Collegio.

1. I posti suddetti saranno conferiti a giovanette che abbiano compiuto il 6° anno di età e non superato il 12° al 30 settembre 1927.

Del requisito dell'età sono, in ogni caso dispensate le giovani che almeno dal principio dell'anno scolastico in corso, siano convittrici degli Istituti femminili di educazione dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

2. Il concorso è per titoli.

3. Nell'assegnazione dei posti di studio suddetti sarà data a preferenza, con deroga da ogni vigente disposizione relativa ai limiti di età e ai titoli di studio:

a) alle orfane dei militari caduti in guerra e di coloro che siano morti a causa della guerra;

b) alle figlie di coloro che per ferite, malattie contratte in guerra o a causa della guerra siano resi inabili a proficuo lavoro. Le figlie di coloro che pur non essendo resi inabili a proficuo lavoro, siano rimasti menomati per ferite o malattie contratte in guerra avranno a parità di titoli la preferenza sulle altre aspiranti che non si trovino nelle condizioni di cui alla lettera *a*) senza però godere il beneficio della deroga sopraccennata.

4. Le aspiranti dovranno far pervenire al presidente del Reale collegio « Agli Angeli » in Verona, non più tardi di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione:

a) la domanda in carta legale da L. 2;

b) l'atto di nascita;

c) un certificato di sana costituzione fisica;

d) un certificato di buona condotta rilasciato dal capo della scuola da cui la giovanetta proviene per le giovanette provenienti da scuole pubbliche o dal podestà per le giovanette provenienti da scuola privata o paterna, ovvero se la giovane proviene da un istituto pubblico educativo, dalla direttrice dell'istituto stesso;

e) il certificato degli studi compiuti nell'anno scolastico 1926-27 con lo specchietto dei voti riportati;

f) una dichiarazione del podestà sulla professione del padre, sul numero, sull'età, sulla professione e sul grado di parentela delle persone che compongono la famiglia;

g) un certificato dell'agente delle tasse che attesti l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante e dai suoi genitori;

h) il certificato di cittadinanza italiana.

Tutti i certificati dovranno essere legalizzati dall'autorità competente.

Non sarà tenuto conto delle domande pervenute dopo il termine fissato.

A questi documenti dovrà essere unita una dichiarazione colla quale la famiglia dell'aspirante si obbliga a pagare le spese di primo ingresso e quelle accessorie; potranno inoltre essere allegati tutti quegli altri documenti che valgono a dimostrare le benemerenze civili e patriottiche della famiglia dell'aspirante.

Le domande delle orfane di guerra devono essere presentate per il tramite del Comitato per l'assistenza e la protezione degli orfani di guerra.

Verona, 10 maggio 1927 - Anno V

Il presidente: L. DORIGO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO Div. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite del 25 maggio 1927 - Anno V

Francia	72.43	Oro	356.46
Svizzera	355.15	Belgrado	32.50
Londra	89.637	Budapest (pengo)	3.22
Olanda	7.41	Albania (Franco oro)	358 —
Spagna	324.40	Norvegia	4.75
Belgio	2.575	Svezia	4.93
Berlino (Marco oro)	4.3725	Polonia (Sloty)	—
Vienna (Schillinge)	2.60	Danimarca	4.91
Praga	54.90	Rendita 3,50 %	64 —
Romania	11.20	Rendita 3,50 % (1902)	57 —
Russia (Cervonetz)	96 —	Rendita 3 % lordo	37.65
Peso argentino oro	17.7?	Consolidato 5 %	77.35
Peso argentino carta	7.80	Obbligazioni Venezie 3,50 %	63.35
New York	18.474		
Dollaro Canadese	18.49		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione.** (Elenco n. 38)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. N. 5 %	31050	600 —	*Cappellini* Irene fu Vincenzo, moglie di Lucatello Luigi fu Federico, domt. a Padova, vincolata.	*Cappellini* Ireno fu Vincenzo, moglie ecc., come contro.
Cons. 5 %	296650	60 —	Robbiani Maria	Robbiani Maria
»	296651	75 —	Robbiani Domenico	Robbiani Domenico
»	296652	125 —	Robbiani Angela	Robbiani Angela
»	296653	150 —	Robbiani Antonia fu Luigi, minori sotto la p. p. della madre Cattaneo Antonia fu *Antonio*, ved. Robbiani, domt. a Rovello (Como).	Robbiani Antonia fu Luigi, minori sotto la p. p. della madre Cattaneo Antonia, fu *Luigi*, vedova, ecc. come contro.
Buono Tesoro quinquennale 12ª emissione	568	Cap. 10,800 —	Spaggiari Umberto fu Pio, minore sotto la p. p. della madre Micheli *Liduina*, vedova Spaggiari.	Spaggiari Umberto fu Pio, minore sotto la p. p. della madre Micheli *Vidovina*, vedova, Spaggiari.
Cons. 5 %	46528	700 —	Massarani Renzo	Intestata come contro
»	46529	350 —	Massarani Mario di Giulio, minori sotto la p. p. del padre, domt. a Mantova, con usufr. vital. a Massarani Giulio fu *Leone-Raffaele*, dom. a Mantova.	Intestata come contro Con usufr. vitalizio a Massarani Giulio fu *Leon detto Giuseppe*, dom. a Mantova.
3.50 %	794094	70 —	Mignogna *Carmela* fu Francesco, *nubile*, domiciliata a Taranto (Lecce).	Mignogna *Maria-Carmela* fu Francesco, *minore sotto la p. p. della madre Inviso Teresa, ved. Mignogna*, domt. come contro.
»	750279	35 —	Falaschi Vincenzo fu *Emilio*, domt. a New York (Stati Uniti America).	Falaschi Vincenzo fu *Emidio*, domt. come contro.
»	754301	35 —		
»	247766	70 —	Ticozzi *Maddalena* fu Angelo, moglie di Palmieri Paolo, domt. a Chivasso (Torino).	Ticozzi *Annunciata-Maria-Maddalena* fu Angelo, moglie ecc. come contro.
Buono Tesoro quinquennale 12ª emissione	366	Cap. 15,100 —	Mottarella Colomba fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Provera *Domenica* fu Vincenzo, ved. Mottarella.	Mottarella Colomba fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Provera *Maria-Domenica* fu Vincenzo, ved. Mottarella.
3.50 %	53454	7 —	*Ramone* Pasquale fu Nicola, domt. a *Napoli*.	
»	53789	1,305.50	Ranone Pasquale fu Nicola, domt. a *Napoli*.	
»	53873	7 —		
»	54129	56 —		
»	54275	7 —	*Ranoni* Pasquale fu Nicola, dom. a *Napoli*.	*Ranone* Pasquale fu Nicola, domt. a *Spinoso (Potenza)*, l'ultima rendita è con usufrutto vital. a Bruni Donato di Giuseppe.
»	54615	52.50	*Ronone* Pasquale fu Nicola, domt. a *Napoli*, l'ultima rendita è con usufr. vital. a Bruni Donato di Giuseppe.	
»	54991	56 —		
»	55118	14 —		
»	55458	66.50		
»	106634	150.50		

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
3.50 %	307304	311.50	Ranone *Ranieri Nicola* fu Pasquale, domt. a Cosenza.	Ranone *Nicola-Maria-Giacomo-Ranieri*, fu Pasquale, domt. a Cosenza.
»	167755	35 —	Ranone *Ranieri-Nicola* di Pasquale, domt. a Catanzaro.	Ranone *Nicola-Maria-Giacomo-Ranieri*, domiciliato a Catanzaro.
Cons. 5 %	101300	1,440 —	Morra di Lavriano *Enrico* fu Carlo, domt. a Torino, con usufr. vital. a Morra di Lavriano Carlo-Felice fu Carlo.	Morra di Lavriano *Carlo-Enrico* fu Carlo, domt. a Torino, con usufr. vital. come contro.
P. N. 5 %	11402	105 —	Lucchesi *Giulia* fu Eugenio, minore sotto la p. p. della madre Paladini Dalida fu Lodovico, ved. di Lucchesi Eugenio, domiciliata a Capannori (Lucca).	Lucchesi *Maria-Bianca-Giulia detta Giulia* fu Eugenio, minore ecc. come contro.
Cons. 5 % »	329012 347429	135 — 535 —	Carrozzini *Lucia* fu Crescenzio, minore sotto la tutela di Rossi Carlo fu Liborio, domiciliato a Caprarica di Lecce.	Carrozzini *Giuseppa-Lucia* fu Crescenzio, minore ecc. come contro.
3.50 %	367204	28 —	Ponta *Lodovica* di Giovanni, moglie di Morsoletto Giambattista, domt. in Acquasanta, frazione del Comune di Mele (Genova).	Ponta *Domitilla-Lodovica* di Giovanni, moglie ecc. come contro.
» Cons. 5 %	801654 425378	140 — 615 —	Mattei Amalia fu Achille, moglie di Arrigo Brandi, domt. a Santa Maria Capua Vetere (Caserta); con usufr. vital. a Mattei *Amalia* fu Achille, nubile domt. a Sessa Aurunca (Caserta).	Intestata come contro: con usufr. vitalizio a Mattei *Maria-Amalia* ecc. come contro.
Certificato provvisorio valevole pel ritiro di obbligazioni definitive delle Venezie, rilasciato dalla Sezione di R. Tesoreria provinciale di Udine, il 16 agosto 1923.	4858	Cap. 1,500 —	*Brovedan* Francesco fu Domenico, e fu *Zanier* Maria detto Feltri, domt. a Clauzetto (Udine).	*Brovedani* Francesco fu Domenico e fu *Zannier* Maria detto Feltri, domt. come contro.
Ricevuta provvisoria rilasciata dalla Sezione di R. Tesoreria provinciale di Firenze per 7 titoli al portatore.	149	» 7,000 —	*Piazzi* Ester ved. Modena fu Giacomo *Piazzi*.	*Piazza* Ester ved. Modena fu Giacomo *Piazza*.
3.50 »	424941 149114	700 — 700 —	Pinoli Leonina fu *Luigi*, nubile, domt. a Modena.	Pinoli Leonina fu *Pier-Luigi*, nubile, domiciliata a Modena.
Buono Tesoro settennale 4ª Serie	136	Cap. 12,000 —	Teglio Ercole fu Achille.	Teglio Ercole fu Achille, *interdicendo sotto l'amministrazione del sig. Milla Paolo-Emilio* fu Raffaele.

A termini dell'art. 167 del Regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 30 aprile 1927 - Anno V

p. Il direttore generale: BRUNI.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.